



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio III

Roma, 29/1/2007

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
SEDE**

e

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
dei Ragionieri e Periti commerciali  
SEDE**

**OGGETTO: regolamento elettorale.**

Rif. nota del 20.12.2006 prot. n. 4877/06 e nota del 20.12.2006 prot. n. 9395.

In relazione alle note indicate in riferimento, con cui è stata trasmessa per l'approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una «ipotesi» di «regolamento elettorale per gli ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili» ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 29, lett. 1), 64, comma 6 e 78 comma 4 del D.Lgs n. 139 del 2005, si rappresenta quanto segue.

Questa Direzione Generale, con nota del 13 gennaio 2006, prot. m\_dg.DAG.4228-U, che si allega, ha ritenuto, in ordine alla questione relativa all'interpretazione temporale delle disposizioni del D.Lgs n. 139 del 2005, che dette disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Nel caso di specie, l'ipotesi di regolamento elettorale di cui si chiede l'approvazione trarrebbe il suo fondamento, secondo quanto prospettato nelle note in riferimento, dal combinato disposto degli artt. 29 e 78 del decreto legislativo citato.

L'art. 29 prevede, tra le attribuzioni del Consiglio Nazionale, la potestà regolamentare in materia elettorale, e la possibilità di formulare il relativo regolamento da approvarsi dal Ministro della Giustizia.

L'art. 78, comma 4, recante «disposizioni di coordinamento», stabilisce che i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili», contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli attuali Consigli nell'ambito delle rispettive competenze.

Sulla base di quanto già rappresentato da questa Direzione Generale con la nota del 13 gennaio 2006 sopracitata, che si richiama integralmente nel contenuto, si precisa, in particolare, che le disposizioni dell'art. 29 del decreto si riferiscono unicamente al nuovo Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in assenza di una esplicita norma transitoria che ne preveda l'applicazione agli attuali Consigli. Tale non è, infatti, la disposizione, sopra richiamata, del comma 4 dell'art. 78, la quale, invece, si riferisce espressamente alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto che facciano formalmente riferimento ai nuovi Consigli dell'Ordine unificato.

Si rappresenta, pertanto, che non è possibile procedere all'approvazione della bozza di nuovo regolamento elettorale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Alfonso Epoca

